

Prot. 9064

Classif.: I-0001

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Incarico per la difesa in giudizio a seguito della presentazione del ricorso presso la Corte di Appello di Milano presentato dal Gruppo PSC SPA notificato in data 6 ottobre 2018, avverso la sentenza n. 2927/2018 del Tribunale di Milano.

Il giorno 08 del mese di novembre 2018:

Premesso che:

- a) in forza della Convenzione sottoscritta in data 9 settembre 2009 con ASL n. 5 "Spezzino" (di seguito anche "ASL5"), I.R.E. S.p.A. (di seguito anche "IRE") ha svolto, le funzioni di centrale di committenza, ivi incluse le attività ausiliarie, per la progettazione, dapprima, ed in seguito per l'affidamento dell'appalto integrato, con riguardo alla realizzazione del nuovo ospedale della Spezia in loc. Felettino, coordinando, altresì, tutte le procedure amministrative connesse, ivi comprese, in particolare, quelle di approvazione dell'opera;
- b) IRE, a seguito dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 gennaio 2012 per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Spezia in località Felettino, con Convenzione sottoscritta in data 4 giugno 2013 tra ASL5 e IRE è stata individuata quale Stazione Appaltante e RUP dell'intervento che, in dette qualità, provvede alla gestione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) in data 21 maggio 2015 è stato stipulato il contratto d'appalto misto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del Nuovo Ospedale della Spezia con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di immobili n. Reg. 3503 del 10/06/2015, con l'aggiudicataria associazione temporanea di imprese Pessina Costruzioni S.p.A. (di seguito Pessina), Gruppo PSC S.p.A. (di seguito PSC), Coopservice Società cooperativa per azioni;
- d) in data 5 maggio 2016 è stato stipulato l'addendum alla predetta Convenzione del 4 giugno 2013, con la quale ASL5 ha affidato ad IRE la prosecuzione delle attività di stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di verifica del progetto esecutivo e delle eventuali varianti in corso d'opera, il subentro ad ASL n. 5 nelle attività di Ufficio di Direzione dei Lavori, il subentro ad ASL n. 5 nelle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stazione appaltante e coordinamento generale delle attività di certificazione energetica, fino al collaudo dell'opera;
- e) in data 5 agosto 2016, si è provveduto alla consegna dei lavori;
- f) in corso di esecuzione delle prestazioni appaltate è sorta controversia tra la mandataria Pessina e PSC;
- g) Pessina, ha promosso una procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano chiedendo al Collegio la risoluzione degli accordi tra le parti e l'estromissione di PSC dall'ATI;
- h) PSC ha eccepito il difetto di giurisdizione degli arbitri e in data 3 agosto 2017 citava in giudizio presso il Tribunale di Milano Pessina Costruzioni S.p.A., IRE S.p.A., ASL5 e Coopservice Società cooperativa per azioni;
- i) nelle more della controversia instaurata presso il Tribunale di Milano, il Collegio Arbitrale ha depositato il Lodo, in data 2 novembre 2017;

- j) in data 13 marzo 2018, il Tribunale di Milano con sentenza n. 2927/2018 RG n. 40051/2017 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario e contestualmente l'improcedibilità atteso il sopravvenuto deposito del Lodo;
- k) in data 6 ottobre 2018, è stato notificato da parte del Gruppo PSC S.p.A. a IRE l'impugnazione del sopraccitato Lodo e della sentenza n 2927/218 presso la Corte di Appello di Milano;

Considerato che:

- l) le attività di difesa in giudizio sono escluse dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17, salva l'applicazione dei principi di cui art. 4 del D.Lgs. 50/2016,

Visti:

- m) le linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi legali, nonché il parere del Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale del 9 aprile 2018;
- n) la Richiesta d'Acquisto n. 132 del 16 ottobre 2018, da cui risulta che, consultato l'elenco dei professionisti all'uopo costituito da IRE per l'affidamento dei servizi legali sono stati selezionati il prof. avv. Luigi Piscitelli e l'avv. Riccardo Maoli per avere i requisiti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, come si evince dai rispettivi curricula;
- o) a seguito di richiesta di preventivo ai sopra citati professionisti l'avv. Riccardo Maoli ha formulato l'offerta più economica pari ad Euro 4.500,00 oltre CPA al 4% e Iva di legge;

Ritenuta congrua l'offerta a corpo, per le attività di studio, istruttoria e/o trattazione, fase decisionale, dell'avv. Maoli pari a complessivi Euro 4.500,00, oltre CPA al 4% e IVA di legge, comprensivo delle spese di trasferta e delle spese di domiciliazione;

Visto l'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che l'incarico è escluso dall'applicazione del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ai sensi dell'art. 17;

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale,

DETERMINA

di approvare il contratto allegato e affidare l'incarico in oggetto all'avv. Riccardo Maoli per un importo pari a complessivi Euro 4.500,00 oltre oneri previdenziali CPA al 4% e IVA di legge, comprensivo delle spese di trasferta e delle spese di domiciliazione.

avv. Alberto Pozzo

